

CXXVII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971

Presidenza del presidente CONTU

indi

del vicepresidente ARE

I N D I C E

Disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G.R. n. 54 del 26 agosto 1970 relativo al prelevamento della somma di lire 15.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970». (101) (Approvazione):

(Risultato della votazione) 3294

Disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G.R. n. 74 del 13 novembre 1970 relativo al prelevamento della somma di lire 30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970». (102) (Approvazione):

(Risultato della votazione) 3294

Disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G.R. n. 83 del 25 novembre 1970 relativo al prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste della somma di lire 20.000.000 a favore del capitolo 11131 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1970». (112) (Approvazione):

(Risultato della votazione) 3294

Proposta di legge: «Abrogazione della legge regionale 11 giugno 1970 n. 4 — Postizione e trattamento dei dipendenti della Regione sarda eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali». (83) (Discussione e approvazione):

ZUCCA 3295

TUFANI 3297

CABRAS 3298

FRANCESCONI 3299

LIPPI SERRA 3299

MELIS G. BATTISTA 3299

SPINA, relatore 3299

DEL RIO, Assessore agli enti locali, personale e affari generali 3300

DEFRAIA 3300

(Votazione segreta) 3301

(Risultato della votazione) 3301

Sull'ordine del giorno:

ISOLA 3302

La seduta è aperta alle ore 11 e 35.

MEDDE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G.R. n. 54 del 26 agosto 1970 relativo al prelevamento della somma di lire 15.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970». (101)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G.R. n. 54, del 26 agosto 1970 relativo al prelevamento della

VI LEGISLATURA

CXXVII SEDUTA

12 MAGGIO 1971

somma di lire 15.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	43
votanti	42
maggioranza	22
favorevoli	34
contrari	8
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Asara - Branca - Cabras - Concas - Corona - Del Rio - Dessanay - Francesconi - Frau - Gianoglio - Granese - Isola - Lai - Ligios - Maddalon - Marica - Masia - Medde - Melis G. Battista (P.C.I.) - Melis G. Battista (P. S. d'A.) - Melis Pietrino - Melis Antonio - Milia - Mistrone - Montis - Monni - Nuvoli - Pedroni - Pigliaru - Pinna Pietro - Puddu - Puggioni - Raggio - Sassu - Serra - Soddu - Spano - Spina - Tronci - Usai - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Approvazione del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G.R. n. 74 del 13 novembre 1970 relativo al prelevamento della somma di lire 30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970». (102)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G.R. n. 74 del 13 novembre 1970 relativo al prelevamento della somma di lire 30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	43
votanti	42
maggioranza	22
favorevoli	35
contrari	7
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Asara - Branca - Campus - Concas - Corona - Del Rio - Dessanay - Floris - Francesconi - Frau - Gianoglio - Granese - Isola - Ligios - Maddalon - Marica - Masia - Medde - Melis G. Battista (P.C.I.) - Melis G. Battista (P. S. d'A.) - Melis Pietrino - Melis Antonio - Milia - Mistrone - Montis - Monni - Nuvoli - Pedroni - Pigliaru - Pinna Pietro - Puddu - Puggioni - Raggio - Sassu - Soddu - Spano - Spina - Tronci - Tufani - Usai - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Approvazione del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G.R. 25 novembre 1970, n. 83, relativo al prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste della somma di lire 20.000.000 a favore del capitolo 11131 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1970». (112)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G.R. 25 novembre 1970, n. 83 relativo al prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste della somma di lire 20.000.000 a favore del capitolo 11131 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1970».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	45
votanti	36
maggioranza	19
favorevoli	28
contrari	8
astenuti	9

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis

- Are - Asara - Biggio - Branca - Campus -
Concas - Corona - Del Rio - Dessanay - Floris
- Francesconi - Frau - Gianoglio - Isola - Lai
- Ligios - Lippi - Masia - Medde - Melis G.
Battista (P.C.I.) - Melis G. Battista (P.S.d'A)
- Melis Mario - Melis Antonio - Monni - Nuvoli
- Pinna Pietro - Puddu - Sassu - Serra - Soddu
- Spano - Spina - Tronci - Tufani - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu - Gra-
nese - Maddalon - Marica - Melis Pietrino -
Milia - Mistrone - Montis - Pedroni).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ARE

Discussione e approvazione della proposta di legge: «Abro-
gazione della legge regionale 11 giugno 1970, n. 4 —
Posizione e trattamento dei dipendenti della Regione sarda
eletti a cariche presso enti autonomi territoriali». (83)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge: «Abro-
gazione della legge regionale 11 giugno 1970
n. 4 — Posizione e trattamento dei dipendenti
della Regione sarda eletti a cariche presso
enti autonomi territoriali», di iniziativa del
consigliere Spina; relatore l'onorevole Spina.

Dichiaro aperta la discussione generale.
E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne
ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente,
onorevoli colleghi, come voi ricorderete, il
Consiglio regionale approvò, l'anno scorso, una
proposta di legge che, sulla falsariga di ciò
che aveva fatto lo Stato, intendeva collocare
in aspettativa i dipendenti regionali, sia quelli
dell'amministrazione che del Consiglio regio-
nale, che fossero eletti a cariche pubbliche in
Enti autonomi territoriali. I motivi che por-
tarono la Commissione prima ed il Consiglio
poi ad approvare quella legge sono noti a tutti.
Quello che si voleva e che si vuole evitare è
che ci possano essere dei dipendenti pubblici
che, chiamati a ricoprire incarichi importanti
elettivi, finiscano per essere pessimi dipenden-
ti pubblici ed ancora peggiori amministratori
pubblici; in quanto è chiaro a tutti che oggi
fare il sindaco anche nel piccolo comune, se

il sindaco lo si vuol fare come l'importanza
dell'incarico oggi richiede, e contemporanea-
mente risiedere a Cagliari e fare il dipendente
regionale comporta che non si fa bene il lavo-
ro del dipendente pubblico né si fa bene lo
amministratore pubblico. Furono questi i mo-
tivi, a parte la considerazione che essendo
oggi i rapporti tra burocrazia regionale ed
Enti locali permanenti e continui, si veniva
a creare questa strana figura di burocrate
regionale che contemporaneamente doveva
avere rapporti con sé stesso per molte que-
stioni, come pubblico amministratore, che por-
tarono la Commissione prima ed il Consiglio
poi ad approvare quella proposta di legge.

In quella proposta, seguendo la falsariga
di quella dello Stato, che questo già fa, si
stabiliva che il trattamento economico spet-
tante al dipendente pubblico regionale eletto
ad incarichi elettivi in Enti autonomi fosse
a carico degli Enti presso cui ricopriva la
carica elettiva, e ciò, ripeto, seguendo il cri-
terio che ha seguito lo Stato. Voi sapete, per
esempio, che il dipendente statale che viene
a trovarsi in analoga posizione e che viene
collocato in aspettativa, non perde lo stipen-
dio, il puro stipendio, ma lo mantiene, sia
pure diminuito di una quota delle indennità,
a carico dell'Ente locale in cui ricopre la ca-
rica elettiva. Seguendo questa strada, noi ave-
vamo fatto lo stesso, solo che anziché atte-
nerci ai casi previsti dalla legge dello Stato,
avevamo esteso il provvedimento, proprio per-
ché si trattava di personale regionale, anche
al caso dell'elezione a sindaco di un piccolo
comune. Chi è eletto, infatti, sindaco di un
piccolo comune ha gli stessi rapporti con la
burocrazia regionale di chi è eletto sindaco
di un grosso comune, perché oggi fare il sin-
daco anche in un piccolo comune comporta
un notevole impiego di tempo, o dovrebbe
comportare, se si vuol fare bene il sindaco;
se poi si fa il sindaco come lo fanno i classici
notabili restandosene a Cagliari, e incaricando
il povero vicesindaco di fare tutto, si capisce
che allora l'argomento cambia, ma, dico, se si
vuol fare bene il sindaco anche in un piccolo
comune si deve essere costantemente a fianco
dei propri amministratori e quindi si deve assi-

VI LEGISLATURA

CXXVII SEDUTA

12 MAGGIO 1971

curare la propria presenza nel comune. Per questi motivi, e per le altre considerazioni di cui parlavo, noi abbiamo esteso questa incompatibilità, questo collocamento in aspettativa *ope legis* a tutti i sindaci, ai presidenti, assessori di Amministrazioni provinciali, ed agli assessori dei Comuni con oltre 15 mila abitanti, ai Presidenti di consorzi di comuni e così via.

Il Governo ha rinviato la legge, dicendo che noi potevamo collocare in aspettativa chi volevamo, perché il trattamento economico, la pianta organica e le norme sul personale sono esclusivamente di competenza del Consiglio regionale, evidentemente. Quindi, noi possiamo collocare in aspettativa chi vogliamo, in base poi al principio già affermato da leggi dello Stato. Il Governo però ci ha contestato la potestà di far pagare ai Comuni, Enti Locali, Province, eventuali consorzi e così via, lo stipendio dovuto a questo dipendente pubblico eletto in questi enti. La Corte Costituzionale ha accettato (mi pare, non so se sia andata anche alla Corte questa faccenda) comunque questo principio è stato accettato. Cioè, indubbiamente, esiste il problema di assicurare il trattamento economico, una volta che sappiamo che non possiamo far pagare lo stipendio dei nostri dipendenti agli Enti Locali. Lo avevamo fatto in concreto anche per dissuadere, diciamo così, i nostri dipendenti ad accettare incarichi pubblici in Enti locali, perché facessero bene i dipendenti regionali, ed in questo senso avevamo stabilito anche un certo trattamento economico, non per avere dei vitelloni che dicono ai comuni: io sto lavorando alla Regione, e alla Regione dicono: io sto lavorando al Comune per cui non lavorano né al Comune né alla Regione. Il trattamento economico non l'avevamo fatto per vitelloni, ma per gente che doveva lavorare; comunque, dicevo, occorre assicurare un minimo di trattamento economico. Allora, il collega Spina, siccome si è reso conto che la legge praticamente non stava operando, perché in mancanza di trattamento economico la legge non poteva operare, aveva proposto in un primo tempo l'abrogazione della legge, per evitare che ci fosse una legge del Consiglio regionale che, in realtà, non veniva applicata.

Discutemmo, poi, in Commissione e la Commissione si è convinta che anziché abrogare la legge fosse meglio modificarla disciplinando la parte economica, cioè stabilendo che cosa a questi dipendenti spetta ed a carico di chi. Nel testo della Commissione (mi pare approvato alla unanimità; non so se ci sia stata qualche riserva da parte di qualche collega, ma mi pare alla unanimità) fissiamo che al dipendente regionale eletto ad incarichi pubblici, sindaco eccetera, spetta il solo stipendio, paga, o retribuzione prevista per la qualifica al netto del trattamento previdenziale, erariale, e senza alcuna indennità. Quindi, se ci fosse una indennità, come c'è per i dipendenti del Consiglio (l'indennità consiliare), oppure lo straordinario, eccetera, è chiaro che gli spetta soltanto lo stipendio; in più spettano le quote di aggiunta di famiglia, in base anche a ciò che fa lo Stato.

Oggi, invece, ai nostri dipendenti che ricoprono incarichi pubblici, in concreto, viene pagato lo stipendio, le indennità, viene pagato a tutti lo straordinario, e potrei citare qui casi scandalosi di dipendenti che hanno incarichi pubblici, che si recano alla Regione a tempo perso, e che non solo hanno tutto lo stipendio, ma hanno anche lo straordinario assicurato, ed in più hanno anche le indennità spettanti per le cariche elettive che ricoprono, cioè un cumulo addirittura di indennità e di stipendi, ripeto, casi scandalosi, per fortuna non molti, ma potrebbero estendersi nel tempo se non ci mettiamo riparo. In questo modo si sa che il dipendente intanto perde ogni rapporto con l'ufficio, e quindi viene a cessare la strana situazione di un amministratore che è anche burocrate, e che può, quindi, influenzare decisioni a vantaggio del proprio comune, e a danno di altri; prima cosa. In secondo luogo, dallo stipendio, dal puro stipendio che gli spetta, senza indennità, si deve detrarre l'indennità di carica che percepisce nell'Ente locale, nei Consorzi e così via. Si tratta, in sostanza, di una legge di moralizzazione della vita pubblica, un tentativo; non è che con questo provvedimento facciamo la rivoluzione anche in questo campo, ma è un principio che abbiamo adottato già per i consiglieri regionali che sono collocati

in aspettativa senza stipendio, tranne che la piccola percentuale del premio, e non si capisce perché queste cose non debbano avvenire anche per i dipendenti regionali, visto che ogni tanto, in occasione di lotte sindacali, si fanno molti riferimenti ai consiglieri regionali, per cui, anche in questo caso cerchiamo di non fare figli e figliastri. Abbiamo fatto delle leggi per i consiglieri regionali che sono dipendenti pubblici, in modo da evitare il cumulo di stipendi, facciamo una legge anche per i dipendenti regionali e del Consiglio.

Questo è lo scopo, egregi colleghi, del provvedimento che la 1^a Commissione ha approvato modificando, col consenso del proponente, il testo originario. Ad onor del vero debbo dire che il collega Spina è stato tra i primi ad accettare il nuovo testo della Commissione perché, pur essendo inizialmente favorevole alla abrogazione, si è reso conto che, così facendo, avremmo lasciato la situazione nello stato attuale, anziché, invece, mettervi riparo. Col nuovo testo della Commissione, che è stato approvato pressoché all'unanimità, noi tentiamo di porre riparo anche a questa strana situazione, per cui il dipendente regionale che viene chiamato ad incarichi elettivi, o non elettivi, come quelli presso certi Enti, deve sapere che da quel momento è collocato in aspettativa, che non può accumulare stipendio ed indennità, che perde lo straordinario, che perde tutti quegli emolumenti in più che spettano a chi lavora realmente. Perché quello che dobbiamo impedire è che ci sia della gente che pur non facendo il lavoro che deve fare nell'Ente che lo paga (in questo caso, il Consiglio o la Regione), contemporaneamente si permette il lusso anche di fare — malamente, molte volte — il sindaco o l'Amministratore pubblico, cumulando, però, stipendio ed indennità. Questo mi pare che sia l'obiettivo della legge: tentare di porre riparo ad una situazione anormale. Ed io non credo neanche a quel pericolo che molti intravedono, e cioè che in questo modo tutti i dipendenti regionali si faranno eleggere sindaco o altro e così via. A parte il fatto che il dipendente regionale se questo facesse indicherebbe già di essere un pessimo dipendente regionale, che vede la Regione soltanto come

un Ente che paga stipendi e non come un Ente, invece, in cui deve lavorare; a parte quindi il giudizio politico e morale che si dovrebbe esprimere su questo dipendente che fa il dipendente soltanto per questo scopo, siccome in questo modo viene a perdere non poco delle proprie indennità globali, perché tutti hanno lo straordinario, chi lo ha forfettario, chi lo ha perché lo fa, nel senso che va in ufficio (poi il controllo di quello che ciascuno fa durante le ore di straordinario non spetta certamente a noi consiglieri, dovrebbe spettare alla Giunta ed ai massimi dirigenti, ma non so se tutti quelli che lo fanno fanno lo straordinario: sarebbe una cosa da controllare, ed io ho già qualche cosa, qualche documento in proposito, che solleverò al momento opportuno) ma, ripeto, io credo che questa legge non spingerà i dipendenti a ricercare incarichi pubblici. Accetterà invece incarichi pubblici soltanto chi si sente di essere un uomo politico. E' una scelta: se fai l'uomo politico, il pubblico amministratore, non fai più il dipendente regionale. Non perdi niente per la pensione, non perdi niente per lo sviluppo di carriera, però perdi alcune cose che invece gli altri, che fanno il lavoro, hanno. Ripeto, è un tentativo di moralizzare la vita pubblica, cosa che abbiamo fatto nei confronti dei consiglieri regionali e che oggi dobbiamo estendere, praticamente, ai dipendenti regionali eletti a cariche pubbliche. Ed in questo senso noi siamo favorevoli alla approvazione di questa proposta di legge nel testo della Commissione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Tufani. Ne ha facoltà.

TUFANI (P.L.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io sotto un certo profilo sono d'accordo con questa legge nel senso che costituisce un mezzo per moralizzare una certa situazione. E pertanto non avremmo eccessiva difficoltà ad approvarla, anzi, l'avremmo senz'altro approvata, se vi fosse stato, però, un certo sbarramento. Cioè, io concepisco che si prenda in considerazione il sindaco di un capoluogo di Provincia, il sindaco di un grosso paese, il sindaco di paesi con popola-

VI LEGISLATURA

CXXVII SEDUTA

12 MAGGIO 1971

zione superiore ai 5 mila abitanti, che veramente devono dedicare il loro tempo pieno alla amministrazione dell'ente, ed in questo senso lo Stato si era mosso, perché per gli stipendi, gli emolumenti che sono a carico del dipendente statale che viene eletto alla carica di sindaco o di assessore, aveva fissato un limite, ed era logico che lo fissasse. Cioè ha concepito l'importanza del tempo pieno che l'individuo doveva dare alla carica per ben espletarla ed ha detto: nel momento in cui costui viene chiamato a ricoprire una carica elettiva, praticamente gli diamo quell'emolumento che deve essere pagato dall'ente presso il quale, in un certo senso, quel funzionario, quell'impiegato viene comandato. Ma qui, in effetti, arriviamo, io ritengo, proprio all'assurdo: che il sindaco di un paese di 400-500-1.000 abitanti ad un bel momento viene ad avere un trattamento economico che è senz'altro un trattamento economico di una certa consistenza. E' vero che attualmente, addirittura, andiamo al di là, onorevole Zucca, però, ripeto, nel momento in cui noi abrogiamo quella legge, dal momento che quella legge non è più operante, tanto valeva rifare una legge che, pur partendo da questi concetti, che io ritengo giusti, al momento avesse messo almeno lo sbarramento dei paesi fino a 5 mila abitanti. Perché quando lo Stato ha detto: al funzionario che riveste cariche pubbliche deve essere assicurato tutto quel tempo necessario per l'espletamento di quella carica, ha fatto una concessione che parte dalla valutazione della amministrazione per il tempo che l'individuo deve perdere per lo espletamento della carica. E non mi si venga a fare, onorevole Zucca, il ragionamento secondo cui noi riteniamo che nessuno dica: io scelgo la vita politica per lo stipendio. Io sono d'accordo che nessuno possa fare questo ragionamento, ma la realtà è che praticamente questo, ad un bel momento, accadrà.

Ma vi è un'altra disparità, che a me, veramente, preoccupa. Cioè noi avremo il sindaco del paese X della Sardegna, il quale non ha la fortuna di essere un dipendente della Regione, ma ha la sventura, invece, di essere un dipendente dello Stato, il quale ad un bel momento, se vorrà fare il sindaco, dovrà rinunciare ai

suoi assegni, e dovrà prendere, semplicemente, l'indennità che gli passerà l'entè. Questo perché lo Stato non lo mette in aspettativa. Cioè il sindaco eletto al comune X, che ha 3 mila abitanti, lo Stato non lo mette in aspettativa. Arrivati a questo punto, questa persona deve scegliere o di rimanere a fare il dipendente dello Stato, e quindi non fare il sindaco, oppure fare il sindaco a tempo non pieno, ma ogni volta che l'amministrazione gli dà la possibilità di poterlo fare, cioè il tempo disponibile per l'espletamento della sua carica. Cioè, noi con questa legge veniamo, ancora una volta, a fare due trattamenti agli stessi individui che, sempre per quel famoso articolo della Costituzione, hanno diritto ad essere trattati alla stessa maniera. E' vero che abbiamo la autonomia di poter disporre, però, amici miei, quello che voglio sempre far presente è: non trattiamo in maniera diversa le due persone, ambedue nate in Sardegna, ambedue aventi lo stesso diritto e lo stesso dovere di fare il sindaco o l'assessore, perché veramente faremmo ancora una volta figli e figliastri. Queste sono le mie grosse preoccupazioni per approvare questa legge. Pertanto, se fosse possibile, vorrei invitare gli amici a presentare un emendamento, diversamente noi saremo costretti ad astenerci, pur condividendo le ragioni moralizzatrici che hanno guidato il presentatore e la Commissione nella stesura di questa proposta di legge. *(Consensi a destra).*

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge, nella sua primitiva formulazione, si proponeva in un certo senso di scoraggiare la tendenza manifestatasi in seno ai dipendenti della Regione a diventare amministratori di enti locali. Infatti, tale tendenza aveva avuto, tutto sommato, effetti negativi, sia per il corretto ed efficiente funzionamento degli uffici regionali, sia per il funzionamento degli enti locali. L'attività di questi dipendenti divisa tra Regione ed ente locale minore finiva talvolta per essere improduttiva per l'una e per l'altro. Sembrò, pertan-

to, giusto il principio che al dipendente regionale che venisse a trovarsi in questa situazione, fosse imposta una scelta e che, in conseguenza, ove la scelta fosse caduta sull'ente locale minore, a questo ente venisse attribuito l'onere economico relativo ai compensi del dipendente regionale diventato amministratore. La legge che ora si presenta al Consiglio nella nuova formulazione datagli dalla prima Commissione, dopo le ormai note vicende del rinvio, della riapprovazione, della impugnazione e della decisione contraria della Corte Costituzionale, tuttavia assolve allo scopo fondamentale di rendere efficiente, per gli enti locali, l'azione degli amministratori provenienti dai ranghi regionali e di evitare commistione di interessi nell'esercizio della duplice funzione. I mezzi che sono previsti dalla legge sono, a nostro parere, sufficientemente equi e pertanto il Gruppo comunista ritiene che la legge possa essere approvata. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Francesconi. Ne ha facoltà.

FRANCESCONI (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio Gruppo è perfettamente d'accordo su quanto dichiarato dal collega onorevole Zucca. Mi sembra che l'assemblea stia cercando di moralizzare, sia pure attraverso un timido tentativo, un certo ambiente. Confermiamo, quindi, in pieno, il voto favorevole che il Gruppo socialista italiano ha espresso in sede di Commissione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI SERRA (P.D.I.U.M.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, poche parole per dichiarare la nostra totale adesione a questa proposta di legge. E' innegabile che lo scopo di questa legge, lo spirito che ha guidato i proponenti sia quello di portare una nota di chiarezza e soprattutto di moralizzazione nella vita regionale. Abbiamo anche noi fatto, con una certa preoccupazione, le considerazioni portate stamani in aula dall'onorevole Mario Tufani. Però, riteniamo che i fini che la proposta

di legge intende realizzare superino qualunque perplessità. Questa è la ragione per la quale noi votiamo a favore della legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole G. Battista Melis. Ne ha facoltà.

MELIS G. BATTISTA (P.S.d'A.). A nome del Gruppo sardista dichiaro *toto corde* di approvare questa proposta di legge che risponde a quei criteri di progressivo decantamento di valori morali, di funzionalità degli istituti ai quali ci ispiriamo nella nostra azione costante.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Spina.

SPINA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prima Commissione, pur riconoscendo all'unanimità la validità della iniziativa del proponente del provvedimento in discussione, ha ritenuto di non dover procedere all'abrogazione della legge 11 giugno 1970 n. 4, ma di doverne proporre al Consiglio la modifica per superare la attuale anomala situazione. Il proponente, nella sua relazione, ha ampiamente motivato la richiesta di abrogazione della legge n. 4 ed ha affermato che il provvedimento si rende necessario quale presupposto per una revisione di tutta la materia. L'abrogazione della legge, è stato opposto, avrebbe però disatteso la volontà del Consiglio, più volte affermata, di regolamentare la posizione dei dipendenti regionali eletti a cariche presso enti autonomi territoriali.

Si è reso così necessario proporre al Consiglio le modifiche in esame in quanto la legge, promulgata dal Presidente della Giunta per la parte non dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 20 maggio 1970, non definiva il trattamento economico spettante ai dipendenti regionali collocati d'ufficio in aspettativa. La proposta in esame colma questa lacuna ponendo a carico dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente collocato d'ufficio in aspettativa la retribuzione che gli compete per la qualifica ed il

VI LEGISLATURA

CXXVII SEDUTA

12 MAGGIO 1971

grado ricoperti, al netto però dell'indennità di carica eventualmente percepita. Le modifiche proposte tendono, quindi, a ridare validità alla legge a suo tempo approvata dal Consiglio permettendone la applicazione. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore agli enti locali.

DEL RIO (D.C.), *Assessore agli enti locali, personale e affari generali*. Signor Presidente, molto brevemente per dichiarare che personalmente ritengo la proposta di legge elaborata dalla Commissione una formula abbastanza equitativa, anche se lascia spazio a qualche sperequazione che era, del resto, a mio parere, impossibile eliminare. Essa ha il pregio, tra l'altro, anche di colmare il vuoto aperto dalla nota sentenza della Corte Costituzionale che rendeva, praticamente, inattuabile la legge. Pur essendo personalmente, però, di questo parere, ho ricevuto mandato dalla Giunta di dichiarare che essa si rimette al voto del Consiglio.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto, ha domandato di parlare l'onorevole Defraia. Ne ha facoltà.

DEFRAIA (P.S.D.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista democratico voterà a favore della proposta di legge perché ritiene che i principi informativi, così come sono stati esposti dal proponente, nonché gli emendamenti che sono intervenuti nel testo elaborato dalla Commissione, sono più che soddisfacenti per una più equa regolamentazione della materia.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MEDDE, *Segretario*:

Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1970, n. 4, concernente: posizione e trattamento dei dipendenti della Regione sarda, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione il titolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 1

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1970, n. 4, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Ai dipendenti collocati in aspettativa ai sensi del comma precedente spetta, a carico dell'Amministrazione di appartenenza, il seguente trattamento economico:

a) il solo stipendio, paga o retribuzione, prevista per la qualifica o grado ricoperto, al netto delle trattenute previdenziali e erariali, senza alcuna indennità;

b) le quote di aggiunta di famiglia.

Da tale trattamento viene detratta una somma pari all'indennità di carica, al netto di ogni trattenuta, percepita dal dipendente presso l'ente o azienda in cui egli ricopre la carica elettiva.

I periodi di aspettativa previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come prestati ».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevemente, per dire al collega Tufani che condivido i suoi giustificati dubbi, ma che ora sarebbe opportuno che la legge, che già dovrebbe essere operante, finalmente entri in vigore. Nulla ci vieta, poi, in seguito alla esperienza che faremo — fino al 1975, per esempio, non avremo elezioni ammi-

nistrative nella maggior parte dei comuni — di vedere se non sarà il caso di modificare la legge, non questa legge, ma l'altra legge principale adattandola in base agli inconvenienti che si saranno verificati. Ma l'importante adesso è — si tratta anche di una questione di dignità per il Consiglio regionale — che non rimanga a mezz'aria la legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale perché, ad un certo punto, potrebbe intervenire anche la Magistratura per dire: voi pubblicate una legge e non la mettete in applicazione, perché la legge o non si promulga, o se si promulga bisogna trovare il modo di renderla operante.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tufani. Ne ha facoltà.

TUFANI (P.L.I.). Signor Presidente, brevemente per dire che c'è una contraddizione in termini in quanto ha detto il collega Zucca che, peraltro, ringrazio perché condivide almeno alcune mie preoccupazioni. Contraddizione in termini nel senso che se non avremo elezioni fino al 1975 è vero che nessuno potrà protestare, ma è pur vero che non si potranno verificare quei casi a cui prima accennavo. La mia preoccupazione era per una certa *escalation* che si sarebbe verificata o che si potrà verificare.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MEDDE, Segretario:

Art. 2

I dipendenti che, all'entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1970, n. 4, possono dimettersi dalle cariche ricoperte entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MEDDE, Segretario:

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge: « Abrogazione della legge regionale 11 giugno 1970, n. 4 — Posizione e trattamento dei dipendenti della Regione Sarda eletti a cariche presso enti autonomi territoriali ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	53
maggioranza	27
favorevoli	33
contrari	19
voti nulli	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Are - Arru - Asara - Bertolotti - Branca - Cabras - Campus - Concas - Corona - Defraia - Del Rio - Dessanay - Dettori - Fadda - Floris - Francesconi - Frau - Gianoglio - Granese -

VI LEGISLATURA

CXXVII SEDUTA

12 MAGGIO 1971

Guaita - Isola - Lai - Ligios - Lippi - Maddaloni - Marica - Masia - Medda - Melis G. Battista (P.C.I.) - Melis G. Battista (P.S.d'A.) - Melis Mario - Melis Antonio - Milia - Mistrone - Montis - Monni - Nuvoli - Pedroni - Pigliaru - Pinna Pietro - Pisano - Puddu - Puggioni - Roych - Sassu - Soddu - Spano - Spina - Tronci - Tufani - Usai - Zucca).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Isola ha mandato di parlare sull'ordine del giorno. Ne ha facoltà.

ISOLA (D.C.). Chiedo a nome della V Commissione una proroga di tre mesi al ter-

mine fissato per la conclusione dell'inchiesta sull'*habitat*.

PRESIDENTE. Se il Consiglio non ha niente da eccepire la proroga si intende accordata.

I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 18 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 05.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Michelangelo Pira

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1971